

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis), con richiesta pervenuta in data (omissis), chiede che venga espresso parere di natura deontologica in risposta ai seguenti quesiti:

A) Sia consentito o censurabile ex artt. 9, co. 1<sup>^</sup> e 29 co. 4<sup>^</sup> (salvo altri) del Codice Deontologico Forense il comportamento dell'Avvocato, il quale, dopo aver espletato con esito favorevole avanti al Tribunale civile monocratico azione ordinaria per il pagamento di somme, chieda alla parte assistita la corresponsione dei compensi professionali sulla scorta di un preventivo scritto espressamente dichiarato non modificabile all'esito della causa, suddiviso per fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) secondo i parametri di cui al D.M. 140/12 e L. 247/12 ed accettato dalla parte benché una delle fasi indicate nel preventivo medesimo (fase istruttoria) non sia stata effettivamente svolta;

B) Sia consentito o censurabile ex artt. 9, co. 1<sup>^</sup> e 29 co. 4<sup>^</sup> (salvo altri) del Codice Deontologico Forense il comportamento dell'Avvocato, il quale, avendo espletato attività giudiziale nell'interesse della parte assistita limitatamente alle fasi di studio, di introduzione e di decisione della causa civile, pretenda il pagamento di somme a titolo di compenso relativamente ad una fase processuale in realtà mai espletata (fase istruttoria) nonostante i compensi per tale fase risultino indicati nel preventivo scritto accettato dalla parte assistita prima dell'azione giudiziaria.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Aldo Minghelli, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore l'Avv. Antonella Lo Conte

considerato

che, come noto, il **D.M. 140 del 20 luglio 2012** risulta essere stato emanato allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, con **superamento del sistema tariffario dei minimi e dei massimi**, così lasciando libere le parti di pattuire il **compenso** per l'incarico professionale;

che in conformità a tali principi, la nuova legge professionale (**Legge 247 del 31 dicembre 2012**) ha statuito che "il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico" (**art. 13** comma 2) che la "pattuizione dei compensi è libera" (art. 13 comma 3) e che "l'incarico può essere svolto a titolo gratuito" (art. 13 comma 1).

che, pertanto, in caso di "**pattuizione**" del **compenso**, il professionista ha diritto di ricevere il compenso nella misura concordata, con riferimento all'attività effettivamente espletata.

In conformità ai principi generali che disciplinano le obbligazioni contrattuali, incombe sul professionista l'onere della prova dell'attività effettivamente espletata.

Laddove il compenso sia stato pattuito con espresso riferimento alle fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, esecutiva) previste dal D.M. 140/2012, per individuare

le attività processuali rientranti in ciascuna delle predette fasi si può ritenere legittimo il rinvio alle definizioni ivi dettate (art. 11 'determinazione dei compensi per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)

Con particolare riferimento alla 'fase istruttoria', il 5 comma così dispone: *'nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta').*

rilevato

che l'avvocato ha diritto a ricevere il compenso nella misura pattuita per l'attività effettivamente espletata e commette illecito disciplinare l'avvocato che pretenda il pagamento per attività professionale inesistente

ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata soddisfazione ai quesiti formulati.

**Parole/frasi chiave:**

art. 13; conferimento dell'**incarico** e **compenso**; **pattuizione** del compenso; superamento del **sistema tariffario** dei minimi e dei massimi.